



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 gennaio 2009
(OR. en)**

5166/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0236 (ACC)**

**UD 7
CID 3
TRANS 12**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta
di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale
di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975¹, ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983².
- (2) Alcune parti contraenti della convenzione TIR hanno espresso la propria preoccupazione riguardo al livello di garanzia attualmente raccomandato per i trasporti TIR. Esse sostengono che, poiché i tassi di cambio e i prezzi attuali differiscono da quelli applicabili nel 1975, ciò comporta l'applicazione di misure di controllo supplementari quali scorte doganali e garanzie finanziarie. Al fine di evitare tali misure e problemi supplementari è stata proposta una modifica della nota esplicativa 0.8.3.
- (3) Nell'ottobre 2008 il comitato amministrativo della convenzione TIR ha deciso che, per garantire gli interessi finanziari delle autorità doganali che partecipano al regime TIR, era opportuno modificare la nota esplicativa 0.8.3 per sostituire il riferimento a 50 000 USD con un riferimento a 60 000 EUR.
- (4) Occorre determinare la posizione della Comunità in merito alla modifica proposta,

¹ GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

² GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell'ambito del comitato amministrativo è quella di appoggiare il progetto di modifica il cui testo è riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Modificare la nota esplicativa 0.8.3 come segue:

sostituire "50 000 dollari degli Stati Uniti" con "60 000 EUR".
